

Pubblicato il 28/08/2021

N. 00516/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01409/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2021, proposto da
World Wild Found For Nature, Lega Italiana Protezione Uccelli, Lega Nazionale
per la Difesa del Cane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Legambiente Calabria Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Calzone, Domenico Sorace, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria non costituito in giudizio;

nei confronti

Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituito in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

RICORSO AVVERSO CALENDARIO VENATORIO REGIONE CALABRIA 2021- 2022 - DGR GR n. 348 del 11.8.2021 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2021-22. Approvazione del calendario venatorio regionale”, di cui il calendario è parte integrante, del parere ISPRA e della relazione al calendario venatorio 2021/2022 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- 1.- non sussiste il requisito del periculum con riferimento alla Pavoncella atteso chè, per quanto esposto in ricorso, il periodo venatorio previsto (dal 2/10/21 al 31/1/2022) è successivo alla udienza camerale di trattazione collegiale della domanda cautelare (22 settembre 2021);
- 2.- sussiste viceversa il requisito del periculum con riferimento alla Tortora selvatica avuto riguardo al periodo venatorio ammesso compreso fra l'1 e il 4 settembre p.v. e al periodo che va dal 19 al 22 settembre p.v. (data quest'ultima di celebrazione dell'udienza camerale) tenuto conto del fatto che sia il parere ISPRA e sia la nota Ministero della Transizione Ecologica del 25/6/21, al fine dell'autorizzazione al prelievo venatorio di detta specie di uccello, sembrano attribuire prevalente risalto alla necessità della previa adozione di piani di gestione, al momento insussistenti;
- 3.- sussiste parimenti il requisito del periculum con riferimento alla Quaglia avuto riguardo al periodo venatorio ammesso, compreso fra l'11 e il 12 settembre p.v. e nel periodo che va dal 19 al 22 settembre p.v. (data quest'ultima di celebrazione dell'udienza camerale) tenuto conto della plausibilità, quanto

meno nella presente fase cautelare monocratica, del parere ISPRA là dove (pag.4, paragrafo inerente la preapertura e l'apertura generale della caccia prima del 2 ottobre 2021) enuncia, anche per la specie di uccello in parola, l'esigenza del rispetto d'una serie di cautele e limitazioni comuni a tutte le specie ornitiche, salvo alcune eccezioni fra le quali non rientra la Quaglia;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie con sospensione del calendario venatorio impugnato nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 settembre 2021.

Ordina all'amministrazione intimata di depositare nel più breve tempo possibile una relazione sui fatti di causa e la documentazione inerente l'istruttoria procedimentale posta a base dell'atto impugnato.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 27 agosto 2021.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO